



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO

Presidente

MARINA MELONI

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

Oggetto

FILIAZIONE	-	RESPONSABILITÀ
GENITORIALE	-	ESERCIZIO
REGOLAMENTAZIONE.		

Ud. 10/11/2023-C

R.G.N. 12352/2023

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 12352/2023

promosso da

EK

, rappresentata e difesa dall'Avv. ER

del Foro di X, con studio in X alla via X

, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FM

, elettivamente domiciliato in X

, presso lo studio dell'avv. MP

, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avv. ST

in virtù di

procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 799/2023 della Corte di appello di Roma del 03/04/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso ex art. 316 *bis* e 337 *bis* c.c. KE

ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore, FM

, nato il X da una relazione sentimentale con MF

. Con decreto del 23/01/2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Avverso detto decreto KE ha proposto reclamo innanzi alla Corte di appello di Roma, che con provvedimento del 06/10/2020, in parziale riforma del decreto impugnato, ha dichiarato sussistere la giurisdizione italiana sulle sole domande aventi ad oggetto la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative al figlio, nonché sulla domanda di messa a disposizione del figlio di un alloggio a X, nei periodi di permanenza del minore con la madre in detta città.

Con ricorso depositato il 04/12/2020, KE ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Roma, reiterando tutte le istanze ex art. 316 *bis* c.c. e 337 *bis* c.c. di cui all'originario ricorso introduttivo di primo grado. FM, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo dalla Corte d'appello e ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. Nel merito, ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibili le domande formulate dalla ricorrente.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente. Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 14/07/2021 ha proposto reclamo KE.

A sostegno della proposta impugnazione, quest'ultima ha rilevato di aver provveduto alla tempestiva riassunzione della causa in seguito alla pronuncia sulla giurisdizione emessa dalla Corte di Appello, allorquando il resistente non aveva ancora proposto ricorso per Cassazione, sicché il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la





inammissibilità del ricorso in riassunzione ma, conformemente a quanto chiesto dallo stesso resistente, avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione della preliminare questione di giurisdizione, da parte della Suprema Corte. Ha, quindi, concluso chiedendo di revocare il decreto impugnato e di dichiarare non dovute le spese del giudizio di primo grado. In via provvisoria e urgente, ha chiesto di disporre un assegno di mantenimento del figlio a carico del M , nella misura da determinarsi in ragione della complessiva capacità economica del resistente.

Il reclamato, costituendosi in giudizio, ha rilevato di avere preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento, stante la pregiudizialità della questione di giurisdizione pendente in sede di legittimità. Ha pertanto insistito per la sospensione del processo. Quanto alla domanda formulata dalla K in via di urgenza, ha affermato che provvedeva spontaneamente a corrispondere alla reclamante la somma di € 300,00 al mese, di cui € 250,00 quale contributo mensile per il mantenimento del figlio minore ed € 50,00 per spese straordinarie, donde la infondatezza della pretesa della controparte. Nel merito, ha dedotto la omessa riproposizione, da parte della reclamante, delle domande da quest'ultima formulate in primo grado, ad eccezione di quella di corresponsione in via provvisoria e urgente dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore. In ogni caso, ha contestato la domanda di determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento nella misura indicata dalla K , in ragione della congruità del contributo spontaneamente versato dal genitore in favore del figlio, rispetto all'effettivo reddito del M e alle esigenze e all'età del bambino.

Con provvedimento del 15/09/2022, la Corte d'appello ha così provveduto: 1) dichiara la nullità del decreto reclamato; 2) dispone la sospensione del presente processo, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., fino





alla definizione del giudizio sulla questione di giurisdizione pendente innanzi alla Corte di Cassazione; 3) spese al definitivo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 30903/2022 depositata il 19/10/2022, ha rigettato il ricorso del M , affermando la sussistenza della giurisdizione italiana sulle domande relative al mantenimento del minore e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della K .

Con ricorso depositato il 10/11/2022 la reclamante ha chiesto la fissazione dell'udienza ai sensi dell'articolo 297 c.p.c.

Fissata la nuova udienza, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di brevi note, la Corte di merito ha così così provveduto: 1) dispone che MF dovrà mensilmente corrispondere a KE , entro il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente che quest'ultima provvederà ad indicare entro la data della prima scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento, l'importo di € 500,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore MF

, nato a X il X , con decorrenza dalla domanda (24 aprile 2019) e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT relativi all'incremento del costo della vita in Italia per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi e da corrispondersi secondo quanto al riguardo stabilito dal richiamato Protocollo d'Intesa del Tribunale/Ordine Avvocati di Roma; 2) compensa per 1/2 tra le parti le spese della presente fase del giudizio e condanna il reclamato al rimborso, in favore della reclamante, della rimanente metà, già determinata in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Avverso tale pronuncia la madre del minore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L'intimato si è difeso con controricorso.





La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: « 1) *Violazione di Legge, per violazione dell'art. 337 ter c.c. e violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove per non aver tenuto conto della dimostrata maggior capacità reddituale del padre, incluso il tenore di vita agiato del medesimo, nonché del fatto che il minore sia affidato alla madre che se ne occupa in via esclusiva ed aver, ciononostante, suddiviso le spese straordinarie al 50% tra i genitori.*»

Con il secondo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: «2) *Violazione di Legge, per violazione dell'art. 337 ter c.c. e violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla valutazione delle prove per aver ritenuto che i redditi della madre siano superiori a quanto dichiarato e conseguentemente aver ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento ad € 500,00, omessa valutazione delle prove su punto essenziale ai fini della decisione in ordine alla capacità reddituale della madre. Contraddittorietà della motivazione nel punto in cui ritiene di prescindere dalla valutazione della situazione economica delle famiglie, per poi avvalersi di tale valutazione per determinare presunti redditi della madre.*»

Con il terzo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: «3) *Violazione di Legge, per violazione dell'art. 337 ter c.c. e violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto incongruo l'assegno richiesto e disposto l'importo dell'assegno familiare del minore in relazione ad esigenze del medesimo valutate in assenza di prova alcuna.*»

Con il quarto motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: «4) *Omessa pronuncia sulla domanda di porre a disposizione un appartamento per i periodi di soggiorno del minore a X , errore di Legge e contrasto di giudicati nel non aver deciso sulla predetta*





domanda, violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.»

Con il quinto motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure:
«5) *Errore nell'aver determinato la decorrenza dell'assegno dal momento della domanda, non dal momento della separazione effettiva dei genitori.»*

2. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, tenuto conto della intima connessione tra loro esistente, e si rivelano fondati, sia pure nei termini che seguono.

2.1. Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 *ter*, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).

La norma prevede, in particolare, che «*Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.»*

Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.

Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.





Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 *bis*, comma 1, c.c.).

È per questo che l'art. 337 *ter* c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 *bis* c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 *ter*, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.

Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.

In generale, l'art. 316 *bis*, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 *ter*, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 *ter*, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto,





incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.

2.2. Non è sottratta a tale criterio la statuizione relativa alle spese straordinarie, previste in modo distinto rispetto al contributo periodico forfettario.

Come pure affermato dal questa Corte, infatti, in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).

2.3. Nel caso di specie, dunque, come censurato nel primo motivo di ricorso, la Corte d'appello risulta avere violato il principio appena enunciato, tenuto conto che, a fronte di una specifica domanda di diversificazione della misura del contributo di ciascun genitore nelle spese straordinarie relative al figlio, dopo aver dato atto delle maggiori consistenze patrimoniali e reddituali del padre del bambino, oltre che del fatto che lo stesso vive stabilmente a ^X con la madre, lontano dal padre che risiede in Italia, non abbia poi considerato tali aspetti ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie come pure imposto dall'art. 337 *ter*, comma 4, nn. 3 e 4, c.c., prevedendo la partecipazione a tali spese in misura percentuale uguale tra i due genitori

2.4. Allo stesso modo risultano fondate le censure riferite alla valutazione delle consistenze patrimoniali e reddituali della ricorrente.

Secondo la Corte d'appello, le astratte capacità reddituali di ciascuno dei genitori del minore sono superiori a quanto da loro dichiarato, anche se la situazione del M è certamente migliore rispetto a quella della K .





In particolare, la Corte ha ricordato che quest'ultima, residente a X , risulta disoccupata e priva di alcun reddito, che la stessa vive presso i suoi genitori ed è comproprietaria, per la quota di 1/3, di un appartamento a X . La stessa Corte ha, tuttavia, dato rilievo al fatto che «La K è cantante lirica e ha perfezionato i propri studi in Italia, dove ha conosciuto il M . Come si desume dalla documentazione fotografica da lei stessa prodotta, ella è ben inserita nel mondo della musica, essendo in contatto con noti artisti italiani, il che le consentirebbe di introdursi con facilità in quell'ambito lavorativo, sia in Italia che nel suo Paese di origine. In ogni caso, trattasi di una donna di giovane età (nata nel X), con conoscenza delle lingue e un buon livello di istruzione, la quale potrebbe facilmente immettersi nel circuito produttivo anche in altro campo (ad esempio quello turistico).» Tali circostanze sono state in fatto contestate dalla ricorrente, la quale ha pure dedotto che la medesima Corte d'appello ha dato anche rilievo al fatto che, insieme al padre del bambino, nel X , la ricorrente si era obbligata all'acquisto di un appartamento in zona molto centrale di X , per un prezzo piuttosto elevato, del quale la donna si era personalmente impegnata a versare, e aveva effettivamente versato, un importo (circa € 200.000,00), del tutto incompatibile con le condizioni reddituali dichiarate dall'interessata, senza tenere conto che la donna aveva fornito la prova documentale che tale somme le era stata fornita, per l'occasione, dalla madre.

A prescindere dalle contestazioni relative alle valutazioni in fatto del giudice del reclamo, in questa sede inammissibili, ciò che rileva è che la K ha criticato la decisione impugnata nella parte in cui non ha tenuto che sua reale situazione reddituale e, in particolare, del fatto che la stessa era disoccupata.

In effetti, come sopra evidenziato, la misura della contribuzione al mantenimento dei figli non dipende da una valutazione delle "astratte potenzialità reddituali" dei genitori obbligati, ma dalla valutazione delle effettive condizioni reddituali e patrimoniali di questi ultimi, che,





ovviamente, possono essere accertati anche in via presuntiva, ma mai astratta e potenziale.

La Corte d'appello, invece, pur prendendo atto dello stato di disoccupazione della ricorrente, come sopra evidenziato, ha ritenuto che quest'ultima fosse ben inserita nel mondo della musica, essendo in contatto con noti artisti italiani, il che le poteva consentire di introdursi con facilità in quell'ambito lavorativo, sia in Italia che nel suo Paese di origine, aggiungendo che, in ogni caso, era una donna di giovane età (nata nel X), con conoscenza delle lingue e un buon livello di istruzione, e che pertanto poteva facilmente immettersi nel circuito produttivo anche in altro campo (ad esempio quello turistico).

Si tratta di valutazioni del tutto estranee ai criteri che indirizzano la determinazione dell'assegno periodico di contribuzione al mantenimento, indicati nell'art. 337 *ter* c.c. e sopra illustrati, sicchè la statuizione sul punto deve essere cassata.

2.5. Anche la censura formulata con il terzo motivo di ricorso è fondata, nella parte in cui è criticata la statuizione della Corte d'appello, ove ha valutato l'assegno di mantenimento in base alle esigenze del minore, statuendo che: «FV è stato allontanato molto presto dal contesto familiare romano, dove ha trascorso solo i primi quattro mesi di vita, sicché egli non ha potuto adeguatamente godere del relativo tenore di vita».

Come sopra evidenziato, infatti, ai sensi dell'art. 337 *ter*, comma 4, n. 2, c.c., il minore non può subire pregiudizio per il fatto che i genitori abbiano deciso di non vivere più insieme e pertanto deve considerarsi il tenore di vita che il bambino avrebbe avuto se i genitori avesse continuato a vivere insieme.

3. Il quarto motivo di ricorso è invece infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte ha espressamente statuito sulla domanda sulla domanda volta ad ottenere la messa a disposizione di un appartamento per i periodi di soggiorno del minore a X , stabilendo quanto segue: «Non può, infine, trovare





accoglimento neppure la domanda formulata dalla K, di mettere a disposizione del minore un appartamento a X, per i periodi di permanenza del bambino nella città ove risiede il padre, trattandosi di domanda estranea alla misura dell'assegno di mantenimento e non controvertendosi nell'ambito del presente giudizio in ordine alla assegnazione della casa familiare.»

Nello stesso motivo, la parte ha dedotto che la richiesta di avere a disposizione un'abitazione a X rientrava negli obblighi di mantenimento, cui ciascun genitore è tenuto, come aveva già statuito la Corte d'appello di Roma con il decreto del 06/10/2020, passato in giudicato (per essere stato il ricorso per cassazione del M respinto dal giudice di legittimità).

È tuttavia evidente che non è ravvisabile il giudicato invocato dalla ricorrente, tenuto conto che la statuizione sopra richiamata ha riguardato solo la verifica della sussistenza della giurisdizione anche sulla menzionata domanda.

La necessità di sostenere le spese per il reperimento di un alloggio a X attiene senza dubbio al mantenimento del figlio, nel senso che può incidere sulla determinazione dell'entità del contributo mensile spettante, ma non consente al giudice di imporre obblighi di fare o di dare ulteriori a quanto previsto dall'art. 337 *ter* c.c., potendo, semmai, tali obblighi essere frutto di accordo liberamente raggiunti tra i genitori (*«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità...»*).

4. Il quinto motivo è infondato.

4.1. Questa Corte ha anche di recente affermato che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse





ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023).

In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez. 3, Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020).

Ciò non toglie che, essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio, in ragione del solo legame genitoriale, per il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio possa esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro – e dunque diversa da quella volta a regolare (per il futuro) la misura dell'assegno ex art. 337 *ter* c.c. - al fine volta ad ottenere dall'altro genitore, con esso obbligato al mantenimento del figlio, la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).

4.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di detti principi, affermando che l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio dovesse decorrere dalla domanda, mentre relativamente al periodo precedente, per la restituzione di eventuali somme anticipate dal genitore collocatario, quest'ultimo potrà agire in regresso con ordinaria azione di cognizione.

5. In conclusione, devono essere accolti il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e, respinti gli altri, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, chiamata a pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.



**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e, respinti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale è chiamata a pronunciarsi anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2023.

La Presidente**Maria Acierno**